



REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 5 giugno 2019:

LEGGE 6 GIUGNO 2019 n.95

AVVIO DELLA SPERIMENTAZIONE DELLE INDICAZIONI CURRICOLARI PER LA SCUOLA SAMMARINESE

Art. 1 *(Finalità)*

1. A partire dall'anno scolastico 2019/2020 è avviata nei Servizi Socio-Educativi per la Prima Infanzia, nella Scuola dell'Infanzia, nella Scuola Elementare, nella Scuola Media Inferiore e nel biennio della Scuola Secondaria Superiore la prima fase di sperimentazione delle "Indicazioni curriculari per la scuola sammarinese", allo scopo di potenziare la qualità dell'offerta formativa e di implementare l'integrazione dei diversi cicli scolastici.
2. Le indicazioni curriculari sono state elaborate in sinergia fra docenti, dirigenti scolastici ed esperti del settore educativo, tenendo conto delle più recenti indicazioni pedagogiche europee ed internazionali.

Art.2 *(Prima fase della sperimentazione)*

1. Gli educatori e gli insegnanti procedono all'elaborazione dell'offerta formativa avendo a riferimento le indicazioni contenute nel documento "Allegato A", che è parte integrante della presente legge.

Art.3 *(Seconda fase della sperimentazione)*

1. Le scelte curriculari specifiche per ciascuna disciplina saranno adottate, tramite decreto delegato e introdotte in via sperimentale e con la necessaria gradualità, dall'anno scolastico 2020-2021, a seguito di un ulteriore approfondimento con gli esperti e i docenti relativamente ai traguardi di competenza, agli obiettivi di apprendimento e ai suggerimenti metodologici.

Art.4*(Durata)*

1. La sperimentazione, di cui agli articoli 2 e 3, ha durata quinquennale e si concluderà con una valutazione estesa a tutti gli attori del processo educativo, con il compito di apportare al testo le eventuali integrazioni e modifiche che si renderanno necessarie.

Art.5*(Formazione e monitoraggio)*

1. Sarà compito del Dipartimento Istruzione, in accordo con le Direzioni Scolastiche e i Collegi dei Docenti, promuovere azioni di formazione in servizio del personale della scuola e attivare un sistema di monitoraggio delle esperienze che consenta di raccogliere dati, osservazioni e suggerimenti di cui tener conto nella stesura definitiva delle indicazioni curriculari.

Art. 6*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 6 giugno 2019/1718 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Nicola Selva – Michele Muratori

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**

Guerrino Zanotti

